SENATO DELLA REPUBBLICA

--- IX LEGISLATURA

(N. 1969-A)

RELAZIONE DELLA 10° COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE ROMEI Roberto)

Comunicata alla Presidenza il 22 ottobre 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1986, n. 593, recante norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1986

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1969 reca la conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1986, n. 593. Con questo provvedimento il Governo, riproducendo con alcune modifiche ed integrazioni i decreti-legge 24 maggio 1986, n. 218, e 27 luglio 1986, n. 411, non convertiti, ha disposto una ulteriore proroga del limite massimo dell'esercizio per alcune imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria; nuove modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; una integrazione al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; lo spostamento di alcuni termini, già fissati dal decreto-legge n. 20 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, per la presentazione dei programmi di ristrutturazione e di riconversione da parte delle imprese operanti nel settore della produzione dei tubi non saldati; la possibilità per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, istituita con la legge 1º marzo 1986, n. 64, di iniziare la propria attività anche prima della definizione del proprio assetto organizzativo; di rendere validi gli atti giuridici e i provvedimenti adottati sulla base dei citati decreti-legge, non convertiti.

Come è possibile rilevare da questa sommaria elencazione le disposizioni contemplate dal presente decreto-legge vertono su materie diverse e non omogenee tra di loro. Infatti mentre gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 intervengono sulla disciplina dell'istituto dell'amministrazione straordinaria, l'articolo 6 riguarda l'intervento pubblico nel settore della produzione dei tubi e l'articolo 8 l'intervento sulla promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

Si rileva questo elemento di disomogeneità delle materie trattate non perchè siano da sottovalutare l'importanza e l'urgenza di alcuna delle norme comprese nel decreto n. 593 ma per ribadire l'opportunità che ogni decreto si riferisca a materie tra loro omogenee.

Quanto agli articoli si deve rilevare, preliminarmente, che negli articoli 1, 2, 3 e 4 sono riprodotti, con alcune modificazioni, i contenuti del decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, nel testo licenziato dal Senato della Repubblica.

Tali modificazioni consistono: nell'accoglimento delle correzioni che la Camera dei Deputati aveva apportato agli articoli 1-bis e 1-ter del testo licenziato dal Senato; nel reinserimento, previa opportuna riscrittura, dell'articolo 2, che la Camera dei deputati aveva soppresso; nella soppressione del secondo e terzo capoverso dell'articolo 1-bis, concernenti l'obbligo per i possessori dei titoli di credito, ceduti pro solvendo nei 2 anni antecedenti l'inizio della procedura, di versare il relativo importo all'amministrazione staordinaria. Al riguardo la Commissione ha preferito proporre all'Assemblea la soppressione dell'articolo 2 e risolvere i relativi problemi in sede di approvazione del disegno di legge di riforma della « legge Prodi », già all'ordine del giorno della Commissione.

La richiesta di conversione in legge del corpo di norme comprese negli articoli 1, 3, 4, 5 e 7 è da accogliere poichè lo stesso è volto ad agevolare l'attività dei commissari e a favorire le operazioni di cessione delle imprese commissariate ad altri imprenditori. È appena il caso di ricordare, in proposito, che le gestioni commissariali, di fronte ai deludenti risultati conseguiti con l'attuale normativa sull'amministrazione straordinaria, si sono indirizzate verso la cessione ad altri imprenditori dei complessi aziendali più efficienti e di smobilizzo dei cespiti non più funzionali all'impresa.

Per tale ragione sono da condividere le motivazioni che hanno spinto il Governo a emanare il decreto-legge in esame.

È da condividere, in particolare, il contenuto dell'articolo 1, relativo ai nove e sei

mesi di proroga del limite massimo dell'esercizio per quelle imprese in amministrazione straordinaria per le quali è già scaduto o è imminente la scadenza del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa. Si tratta di misure necessarie per non pregiudicare la positiva conclusione delle trattative di cessione in corso, rispetto alle quali la effettiva operatività delle imprese rappresenta, generalmente, un presupposto indispensabile non solo per la loro cessione ma anche per la loro ricollocazione sul mercato.

La norma prevista dall'articolo 3 è volta a precisare che i possessori dei mandati irrevocabili all'incasso, rilasciati nei due anni antecedenti l'inizio della procedura, per contratti nei quali il commissario è subentrato, sono tenuti a versare i relativi importi al commissario straordinario. Tale norme si ispira alle particolari finalità della procedura di amministrazione straordinaria che è quella di perseguire il risanamento delle imprese mediante la continuazione dell'esercizio, per la qual cosa necessita avere a disposizione le intere masse attive.

Le norme dell'articolo 4, in tema di inoperatività dell'articolo 2560, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 2112 dello stesso — limitatamente, quest'ultimo, ai lavoratori non contestualmente trasferiti - nei riguarti delle società cessionarie, sono da condividere nella sostanza e la Commissione propone a tal fine all'Assemblea modifiche formali al primo comma poichè rispondono a una insopprimibile esigenza. È impensabile, infatti, che imprenditori possano acquisire complessi aziendali, o parte di essi, dalle procedure di amministrazione straordinaria, senza la certezza — come invece esiste per le aziende rilevate presso un curatore fallimentare — di non essere chiamati a rispondere dei debiti risultanti dai libri contabili ovvero dei diritti dei lavoratori che non siano stati contestualmente trasferiti alla medesima società cessionaria. A proposito di quest'ultima disposizione si fa osservare che essa trova giustificazione nella natura della procedura della stessa amministrazione straordinaria, che attribuisce la funzione di risanamento dell'impresa all'attività del commissario, rendendo pertanto non ipotizzabili operazioni che implichino il permanere delle cause di dissesto ovvero costituiscano veicolo di trasmissione delle stesse in capo al cessionario. Sarebbe quindi impensabile che la cessione delle aziende commissariate comportasse una prosecuzione dei rapporti di lavoro eccedenti i limiti della economicità della nuova gestione. D'altra parte, tali limiti sono già stati implicitamente indicati nella legge 8 giugno 1984, n. 212, che ha rimesso alla prudente valutazione dell'autorità vigilante la determinazione del numero degli addetti che la società cessionaria deve assorbire e mantenere in esercizio per non meno di due anni. A fronte di queste considerazioni non dovrebbero sussistere preoccupazioni circa la decisione di rendere inoperante l'articolo 2112, primo comma, del codice civile nei riguardi dei lavoratori non contestualmente trasferiti alle società cessionarie.

La Commissione propone inoltre l'inserimento di un comma, aggiuntivo al primo, che preveda la esenzione del pagamento dei diritti di mora all'INPS, da parte delle società in amministrazione straordinaria, per ritardato versamento dei contributi sociali.

Con le disposizioni previste dall'articolo 5 il Governo ha inteso rispondere a una esigenza emersa nel corso dello svolgimento di numerose procedure di liquidazione coatta amministrativa riguardanti sia alcune gestioni di liquidazione coatta in senso stretto — mutue assicuratrici, in particolare — sia una trentina di gestioni di amministrazioni straordinarie. Contrariamente a quanto può apparire da una sommaria lettura del testo anche l'articolo 5 interessa le procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e riveste un oggettivo carattere di opportunità.

Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in particolare, di cui si propone l'integrazione, prevede soltanto due casi di chiusura del procedimento di liquidazione coatta amministrativa: la ripartizione finale dell'attivo (articolo 213) e il concordato (articolo 214). La mancanza di un rinvio all'articolo 118 della cosiddetta legge fallimentare che individua invece altri casi di chiusura

- 5 ---

della procedura (mancanza di domande di ammissione al passivo proposte nei termini stabiliti nella sentenza dichiarativa del fallimento; ripartizione tra i creditori, prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, in modo da raggiungere l'intero ammontare dei crediti ammessi al passivo; ripartizione finale dell'attivo e impossibilità di una utile continuazione della procedura per insufficienza di attivo) ha dato luogo a gravi e numerosi inconvenienti, specialmente con riferimento alla ipotesi della insufficienza dell'attivo. Poichè tale lacuna risulta non colmabile in via di interpretazione, sia pure analogica, il Governo ha disposto, con il primo comma dell'articolo in questione, che sia prevista la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa anche nei casi indicati dall'articolo 118 della cosiddetta « legge fallimentare » nei numeri 2 e 4. Tale articolo, infatti, prevede la cessazione della procedura fallimentare quando: n. 2) - prima della ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungano l'intero ammontare dei crediti annessi o quanti sono in altro modo estinti e siano stati pagati il compenso del curatore (del fallimento, nel caso dell'articolo 5, invece, del commissario liquidatore, ovvero, nel caso di amministrazione straordinaria, del commissario straordinario) e le spese di procedura; n. 4) - non possa essere continuata la procedura per insufficienza dell'attivo.

Il secondo comma dell'articolo in questione statuisce un principio tradizionalmente accolto dalla dottrina prevalente in materia; tuttavia, poichè recentemente la chiusura di una procedura è stata disposta con sentenza del Tribunale, la norma proposta nel decreto in esame appare opportuna al fine di evitare dubbi negli interpreti e, soprattutto, il coinvolgimento del potere giudiziario in atti di competenza dell'amministrazione.

Si ritiene, in conclusione, che la disposizione relativa alla procedura fallimentare non possa essere analogicamente estesa alla liquidazione coatta amministrativa e pertanto appare opportuna una norma di legge in proposito.

Come ho già precisato gli articoli 6 e 8, contemplati dal decreto in esame, si riferiscono a materie diverse da quelle direttamente afferenti alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Tuttavia anche le istanze espresse da questi due articoli rivestono carattere di necessità e urgenza e una fondamentale importanza ai fini della operatività della legge e degli strumenti che il Parlamento ha definito.

L'articolo 6 del presente decreto-legge prevede lo spostamento dei termini, già fissati dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, per la presentazione delle domande di ristrutturazione e di riconversione da parte delle imprese operanti nel settore della produzione dei tubi non saldati. Le previste proroghe (dal 30 settembre 1986 al 31 dicembre 1987, per le imprese che prevedono di realizzare riduzioni di capacità produttiva e dal 30 settembre 1986 al 30 settembre 1987 per la presentazione delle domande di ammissione al contributo per i programmi di ristrutturazione e di riconversione) si sono rese necessarie, sia per tener conto di difficoltà, anche nuove, che sono insorte nella predisposizione e valutazione dei programmi, nonchè degli esiti che deriveranno dalla trattativa tuttora in corso presso la commissione della C.E.E. in ordine alla compatibilità degli ipotizzati interventi con le regole del Trattato.

Le disposizioni contemplate dall'articolo 7, volte a rendere validi gli atti e i provvedimenti adottati sulla base dei due precedenti decreti, non convertiti, e a salvaguardare tutti gli effetti giuridici da essi prodotti, costituiscono misure indispensabili e tali da rendere superfluo, in questa sede, ogni ulteriore commento. E tuttavia le suddette disposizioni vanno opportunamente trasferite nel disegno di legge di conversione, come suggerito dalla Commissione affari costituzionali.

Infine, con l'articolo 8, il Governo ha statuito che l'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno possa aver inizio senza attendere la definizione del suo assetto organizzativo. L'articolo 5 della legge 1º marzo 1986, n. 64, —

recante la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno - prevede la cessazione della gestione commissariale dell'intervento straordinario e il contestuale insediamento degli organi dell'Agenzia, la quale in virtù di quanto previsto dall'articolo 4 della stessa legge deve dotarsi di un proprio ordinamento, di una propria organizzazione e di una specifica normativa per la disciplina dei rapporti di lavoro. Poichè il completo adempimento di questi atti richiede un certo lasso di tempo durante il quale gli organi dell'Agenzia, pur essendo già stati insediati, non potrebbero adottare decisioni riguardanti il finanziamento delle attività di propria competenza, si verrebbe così a creare un preoccupante vuoto operativo con gravi contraccolpi di natura economica e sociale nelle aree geografiche sulle quali insiste l'intervento pubblico in questione. Per queste ragioni la norma dell'articolo 8 appare necessaria e urgente: la Commissione, peraltro, ne propone una nuova formulazione, che intende recepire le indicazioni della Commissione bicamerale per il Mezzogiorno.

Per le considerazioni svolte la Commissione raccomanda la conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1986, n. 593, con gli emendamenti anzidetti invitando altresì l'Assemblea ad approvare il seguente ordine del giorno:

« Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 1986, n. 593,

considerato che nel settore siderurgico nazionale e internazionale, nonostante i drastici interventi sulla struttura, permane tuttora una grave situazione di crisi, legata anche alla ulteriore riduzione dei consumi specifici nei vari settori d'impiego;

vista la necessità di offrire ulteriori certezze sia ai lavoratori dipendenti dalle aziende del settore sia alle imprese stesse per i loro programmi di risanamento;

considerato che il regime di prepensionamento per i lavoratori citati, previsto dalla legge 31 maggio 1984, n. 193, viene a scadere il 31 dicembre 1986:

considerato che nel disegno di legge finanziaria 1987, tab. B, sono previsti stanziamenti per gli anni dal 1987 al 1989 per la proroga del regime di prepensionamento di cui sopra;

impegna il Governo

a provvedere, con propria iniziativa, alla tempestiva proroga al 31 dicembre 1988 del regime di prepensionamento previsto dalla legge n. 193 del 1984 ».

Romei Roberto, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore DE CINQUE)

8 ottobre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2 del decreto-legge, il comma 1 prevede la considerazione come unico soggetto di più imprese, sulla base di presupposti alquanto vaghi: il che conferisce una eccessiva discrezionalità al Ministro dell'industria, laddove a norma di legge dovrebbe risultare meglio circoscritta; sempre all'articolo 2, risulta opportuno approfondire in sede di esame di merito il disposto di cui al comma 2;

all'articolo 5, suscita perplessità l'intervento ivi previsto in materia fallimentare,

laddove la disciplina avrebbe bisogno di una revisione complessiva, adeguatamente ponderata;

quanto all'articolo 7, la Commissione fa presente che la clausola di salvaguardia degli effetti prodotti sulla base di decretilegge non convertiti in legge non può essere introdotta in seno a un successivo decretolegge, ma semmai nella legge di conversione;

è fonte di dubbi anche l'articolo 8: non si vede, infatti, come l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno possa congruamente iniziare la propria attività senza che sia completato il quadro normativo di riferimento.

PARERE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore Colella)

9 ottobre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, a maggioranza, non si oppone al suo ulteriore corso.

La Commissione ritiene tuttavia che la disciplina « ponte » di cui all'articolo 8 debba essere esaminata con grande attenzione da parte della Commissione di merito cercando, con la collaborazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di pervenire ad una nuova e più precisa formulazione soprattutto per quanto riguarda il quadro giuridico entro il quale possono operare, prima dell'emanazione del decreto previsto dal comma 8 dell'articolo 4 della legge 1º marzo 1986, n. 64, l'Agenzia

per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e la gestione separata, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 64.

Si fa presente che ad avviso dei senatori comunisti il presidente dell'Agenzia ed il Comitato (di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge n. 64) in questo periodo dovrebbero operare con le procedure di cui alla legge n. 775 del 17 novembre 1984 ed alla delibera CIPE del 20 dicembre 1984.

Inoltre, sempre a giudizio dei senatori comunisti, questi organi dovrebbero curare l'istruttoria e l'erogazione degli incentivi relativi alle domande presentate fino al 28 settembre nonchè il prosieguo del completamento delle opere e dei progetti inclusi nel programma triennale sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: « Alle cessioni » con le altre: « In caso di cessioni »; dopo le parole: « articolo 2112 » inserire le altre: «, primo comma, ».

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

Art. 8.

Sostituire l'articolo con il seguente:

- « 1. L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e la gestione separata, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 1º marzo 1986, n. 64, possono iniziare la loro attività anche prima dell'emanazione del decreto previsto dal comma 8 del citato articolo 4, che dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre 1986.
- 2. Fino a tale data, all'attuazione del piano dei completamenti, trasferimenti e liquidazione delle attività della cessata Cassa per il Mezzogiorno già approvato dal CIPE, provvede l'Agenzia con i criteri, le modalità e le procedure di cui al decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775. Restano ferme tutte le altre norme della legge 17 novembre 1984, n. 775, non incompatibili con le disposizioni del presente articolo ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 settembre 1986, n. 593, recante norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 27 settembre 1986, n. 593, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 1986.

Norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

- 1. Nei confronti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, scade nel periodo compreso tra il 1º maggio 1986 e il 31 marzo 1987, può essere disposta una ulteriore proroga della continuazione dell'esercizio di impresa per non più di nove mesi, qualora siano in via di definizione, alla data di scadenza del termine massimo anzidetto, soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali.
- 2. La suddetta proroga non può superare la durata di sei mesi per le imprese per le quali il termine massimo di continuazione dell'eserci-

zio scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

- 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del commissario, previo conforme parere del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, può disporre con proprio decreto che le imprese che siano state o vengano assoggettate ad una medesima procedura di amministrazione straordinaria con continuazione dell'esercizio di impresa ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, e che abbiano svolto o svolgano effettivamente attività di identico oggetto, ovvero abbiano costituito o costituiscano fasi o stadi di una impresa sostanzialmente unitaria, ovvero di cui risulti accertata l'effettiva identità della direzione amministrativa, siano considerate come un unico soggetto, avente come denominazione sociale quella di una delle società sottoposte alla procedura, a far data dall'inizio di questa e per tutta la sua durata.
- 2. Restano ferme l'autonomia delle masse attive e passive delle singole imprese del gruppo e l'esperibilità delle azioni revocatorie fra le imprese stesse. Il risultato della gestione, al momento della chiusura della procedura, viene imputato alle singole imprese proporzionalmente al rapporto esistente, per ciascuna impresa, tra il valore del passivo e quello dell'attivo stimato all'inizio della procedura.
- 3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1, il commissario deve depositare copia dello stesso nell'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è posta la sede delle imprese interessate, nonchè curarne la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Art. 3.

- 1. Nelle procedure di amministrazione straordinaria, salva la esperibilità di azioni revocatorie, la comunicazione da parte del commissario della revoca per giusta causa dei mandati irrevocabili all'incasso rilasciati nei due anni anteriori all'inizio della procedura, anche se nell'interesse del creditore, per i crediti che maturano durante la gestione commissariale e relativi contratti con terzi debitori nei quali il commissario sia subentrato, obbliga il debitore a versare le somme direttamente all'amministrazione straordinaria. Ogni eventuale azione di rivalsa da parte del mandatario, anche per i pagamenti diretti già effettuati, potrà essere intrapresa o proseguita solo nei confronti della procedura di amministrazione straordinaria.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, con effetto dalla data di inizio delle procedure stesse e fatte salve le sentenze passate in giudicato.

Art. 4.

- 1. Alle cessioni di aziende o di rami di aziende effettuate in attuazione di programmi di imprese in amministrazione straordinaria autorizzati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni dell'articolo 2560, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 2112 del codice civile limitatamente al personale non contestualmente trasferito anche qualora il prezzo di cessione sia stato determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212, con l'obbligo per il cessionario alla continuazione dell'esercizio dell'attività produttiva per almeno due anni dalla cessione e al mantenimento dei livelli occupazionali entro il limite stabilito nell'autorizzazione dell'autorità vigilante.
- 2. Il presente articolo si applica alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con effetto dalla data di inizio delle procedure stesse e fatte salve le sentenze passate in giudicato.

Art. 5.

- 1. Alla chiusura della liquidazione coatta amministratoiva si provvede anche nei casi previsti dai numeri 2 e 4 dell'articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
- 2. La chiusura della liquidazione coatta amministrativa è dichiarata con decreto dell'autorità governativa che ha adottato il provvedimento che ha ordinato la liquidazione, su istanza del commissario liquidatore o d'ufficio. Il decreto è pubblicato, a cura dell'autorità che lo ha emanato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salvo le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.

Art. 6.

- 1. Il termine del 30 settembre 1986 previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, è prorogato al 31 dicembre 1987. Le domande di contributo di cui al comma 4 del medesimo articolo 2 devono pervenire entro la data del 31 luglio 1987.
- 2. Il termine del 30 settembre 1986 per la presentazione delle domande relative ai programmi di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, è prorogato al 30 settembre 1987.

3. Fino alla data del 30 settembre 1987, il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, potrà esaminare le domande di modifica dei programmi di reinvestimenti già approvati ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193, presentate dalle imprese che abbiano proposto programmi di ristrutturazione o di riconversione ai sensi dell'articolo 2-bis di cui al comma 2 del presente articolo, nonchè dalle imprese a favore delle quali ai sensi del predetto articolo 4 sia stato deliberato un contributo finalizzato al sostegno di iniziative consortili.

Art. 7.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 maggio 1986, n. 218, e 28 luglio 1986, n. 411.

Art. 8.

1. L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e la gestione separata, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 1º marzo 1986, n. 64, possono iniziare la loro attività anche prima dell'emanazione del decreto previsto dal comma 8 del citato articolo 4, che dovrà essere effettuata entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1986.

COSSIGA

CRAXI — ZANONE — ROGNONI — DE VITO

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI